Responsabilita' civile
Polizza Rami vari

La tua polizza	Numero: 60615460 Contraente ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA
I tuoi riferimenti Allianz	GERENZA DI MILANO (EX TORINO) P.LE LODI 3 20137 MILANO Telefono: 02 7216 1 Fax: 02 72162141
Il sito internet	www.allianz.it/areapersonale Per consultare le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri
Servizio Clienti	Pronto Allianz 800-68-68-68 Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz

Tutela Legale - Associazioni
Polizza Tutela Legale

La tua polizza	Numero: 60615464 Contraente ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA
I tuoi riferimenti Allianz	GERENZA DI MILANO (EX TORINO) P.LE LODI 3 20137 MILANO Telefono: 02 7216 1 Fax: 02 72162141
Il sito internet	www.allianz.it/areapersonale Per consultare le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri
Servizio Clienti	Pronto Allianz 800-68-68-68 Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz

Allianz

CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, TUTELA LEGALE E PERITALE PER CONTO ED A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA

Tra la Spettabile
Associazione Nazionale Libera Caccia
Via Cavour, 183/b
00184 ROMA

Partita IVA: 80060530583
Contraente della Convenzione

e

ALLIANZ S.P.A.
Società /Compagnia

viene stipulata la presente Convenzione per le sotto indicate garanzie

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Polizza n. 60615460
TUTELA LEGALE E PERITALE – Polizza n. 60615464

a favore degli Associati all'Associazione Nazionale Libera Caccia, la quale si impegna a non stipulare accordi per gli stessi rischi con altre Compagnie di Assicurazione.

EFFETTO : ore 24:00 del 30.06.2017
SCADENZA: ore 24:00 del 30.06.2020

Allianz

SOMMARIO

DEFINIZIONI

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1 – RISCHI ASSICURATI
ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ ASSICURATE
ARTICOLO 3 – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ED ESCLUSIONI GENERALI

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1 – DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 2 – DURATA E DECORRENZA DELLA COPERTURA
ARTICOLO 3 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – INCASSO DEGLI ACCONTI E REGOLAZIONE DEL PREMIO
ARTICOLO 4 - IMPOSTE E TASSE
ARTICOLO 5 –CLAUSOLA ARBITRALE
ARTICOLO 6 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ARTICOLO 1 – MANIFESTAZIONI UNITARIE
ARTICOLO 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO
ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
ARTICOLO 4 – TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE
ARTICOLO 6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ARTICOLO 8 – LIMITI DI ETÀ
ARTICOLO 9 – CANI NON ASSICURABILI
ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 11 – DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ
ARTICOLO 12 – MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N° 28 DEL 4 MARZO 2010
ARTICOLO 13 – EMBARGHI E SANZIONI
ARTICOLO 14 – CLAUSOLA BROKER

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
ARTICOLO 2 – MODALITA' DENUNCIA SINISTRO

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

ARTICOLO 1 – SOGGETTI ASSICURATI
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO 3 - NOVERO DEI TERZI
ARTICOLO 4 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI
ARTICOLO 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE II – TUTELA LEGALE

ARTICOLO 1 – OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO 3 – ESCLUSIONI
ARTICOLO 4 – AZIONI DELL'ASSICURATO PER IL RECUPERO DEI DANNI
ARTICOLO 5 – GIUDIZIO PENALE
ARTICOLO 6 – SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 30 LEGGE 157/1992
ARTICOLO 7 – SANZIONI PENALI RELATIVE ALL'USO DELLE ARMI E MUNIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 110/1975
ARTICOLO 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 31 LEGGE 157/1992
ARTICOLO 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 32 LEGGE 157/1992
ARTICOLO 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTENUTE IN LEGGI REGIONALI
ARTICOLO 11 - DISSEQUESTRO DELLE ARMI DA CACCIA
ARTICOLO 12 – LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO ED INFORMATORE E INVESTIGATORE
ARTICOLO 13 – ESTENSIONE TEMPORALE DELLA GARANZIA
ARTICOLO 14 – COESISTENZA CON L'ASSICURAZIONE R.C.T.
ARTICOLO 15 – MASSIMALI DI COPERTURA

SOMME ASSICURATE

PREMI

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assicurato/Assicurati	Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i titolari di licenza valida per l'esercizio della caccia e Guardie Giurate Ecologico-venatorie volontarie più brevemente (GG.GG.VV), regolarmente iscritti presso l'Associazione Nazionale Libera Caccia, per i quali sia stata data comunicazione da parte della Contraente con le modalità previste dalla presente Convenzione.
Attività assicurata	Vedasi Art. 2 "Attività assicurate" dell' "Oggetto della Convenzione".
Broker	AON S.r.l. quale mandataria incaricata dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società.
Contraente	L'Associazione Nazionale Libera Caccia, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Documenti di legittimazione	I documenti idonei a comprovare l'Assicurazione, e più precisamente: il bollettino di conto corrente postale, la tessera associativa o altra modulistica di adesione corrispondenti alle Direttive IVASS.
Franchigia	L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di Polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Massimale	L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
Normativa sulla Caccia	Insieme di Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Società dall'Associazione Nazionale libera Caccia
Risarcimento	La somma che in caso di sinistro la Società pagherà al terzo danneggiato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società / Compagnia	L'impresa di Assicurazioni.
Società di Gestione Sinistri	Allianz SpA alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di sinistro .
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione ai sensi del D. Lgs. N°28 del 4 Marzo 2010.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D. Lgs. N°28 del 4 Marzo 2010).

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 – Rischi assicurati

La Convenzione riguarda l'Assicurazione per i rischi Responsabilità Civile verso Terzi, Tutela Legale Peritale a favore degli Iscritti all'Associazione Nazionale Libera Caccia in possesso della relativa Tessera rilasciata dall'Associazione.

Articolo 2 – Attività assicurate

La garanzia s'intende prestata per i rischi previsti:

1. dall'Art. 12 della Legge n° 157 dell' 11.02.1992 sulla caccia ed attività di controllo, prelievo, cattura anche con reti e gestione faunistica, anche con l'ausilio dei cani da caccia, da tana e da traccia anche per interventi di recupero di ungulati coinvolti in incidenti stradali, così come disciplinate da Leggi regionali, provinciali, da ordinanze comunali, dagli A.T.C. e dai C.A., dagli Enti Parco e dai Prefetti;
2. dall'attività di tiro a volo, alla bottiglia, al bersaglio fisso e mobile, esercitata nei campi di tiro autorizzati dalle competenti autorità, anche con l'arco, la balestra e qualunque altra forma consentita per il tiro;
3. dall'attività ecologica svolta durante le manifestazioni organizzate;
4. dall'attività di vigilanza svolta dal socio in possesso del decreto prefettizio per i soli istitutivi dell'associazione e, all'occorrenza, nella funzione di protezione civile, durante tutto l'anno, anche nelle ore notturne, ovunque effettuata nell'ambito del territorio di competenza;
5. dall'attività di ricerca, cattura od uccisione di viperidi, esercitata in conformità alle disposizioni dell'Autorità preposte;
6. dalla pulizia delle armi;
7. dall'attività di controllo e caccia di animali predatori, opportunisti ed invasivi esercitata su autorizzazione dell'Autorità o Enti preposti;
8. dall'attività cinofila nelle zone e periodi consentiti e durante le gare cinofile, esercitata dagli esperti cinofili purché associati e assicurati, anche se non muniti di licenza di caccia;
9. dalla raccolta di funghi e tartufi;
10. dalla caccia fotografica;
11. dall'uso di piccole imbarcazioni a remi per la caccia in palude, su laghi o corsi d'acqua;
12. dall'esercizio della pesca sportiva nelle sue varie forme, con esclusione di quella subacquea;
13. dall'uso di piccole imbarcazioni con motore di potenza non superiore a tre cavalli fiscali per la caccia ed il recupero della fauna selvatica in palude, su laghi o corsi d'acqua ove sia autorizzata l'attività venatoria;
14. dall'attività cinofila nelle zone di addestramento dei cani da caccia;

Articolo 3 – Operatività della garanzia ed esclusioni generali

La garanzia non è altresì operante se l'Associato non è in regola con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile (anche con combattimento del selvatico), ed i campi da tiro, o dalle Leggi e Regolamenti che, più in generale, disciplinano le attività assicurate.
Si da atto che nella copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza sono compresi anche i Soci dell'Associazione Nazionale libera Caccia non in possesso di porto d'armi, per tutte le attività non connesse all'esercizio della caccia.
Sono inoltre esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- fatti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, occupazione militare, salvo che l'Assicurato o la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione e radiazioni ionizzanti, salvo che l'Assicurato o la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 – Durata e decorrenza della convenzione

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni tre, con inizio dalle ore 24:00 del 30.06.2017 e termine alle ore 24:00 del 30.06.2020, salvo la possibilità delle parti di recedere dal contratto a far data dalla seconda scadenza annuale (30.06.2019) con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 180 giorni.

Articolo 2 – Durata e decorrenza della copertura

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno la durata di anni uno e decorrono dalle ore 24:00 del giorno di rilascio del titolo che dà diritto alle coperture assicurative, nei modi previsti al successivo Art. 4 "Titoli che danno diritto all'Assicurazione" delle "Norme comuni a tutte le Sezioni".

Articolo 3 – Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva "Sezione Premi";
- il numero preventivato di adesioni è stabilito nella misura indicata alla sezione Premi;
- l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni, premio unitario, premio totale), deve considerarsi quale premio minimo, comunque acquisito, anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo, determinato sul numero preventivato degli iscritti,

si conviene che:

- il conguaglio dei premi in sede di regolazione, anche fra Categorie assicurate, verrà effettuato sulla base degli effettivi Assicurati previsti alla "Sezione Premi".

Entro la data del 30 Settembre dell'anno successivo la Contraente fornirà alla Società l'elenco sottoscritto dal suo Legale Rappresentante riportante il numero dei Soci che hanno sottoscritto le varie tipologie di tessere contemplate nella presente Convenzione, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

Conseguentemente l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società dovrà fissare lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Fanno fede, per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente, che li dichiara a disposizione della Società per eventuali verifiche e controlli.

Articolo 4 - Imposte e Tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente o dell'Assicurato, anche se il pagamento ne è stato anticipato dalla Società.

Articolo 5– Clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra la Contraente e la Società, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti l'interpretazione e/o esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione,

saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre Membri, nominati una da ciascuna delle Parti in contesa con il Terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle Parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni 20 dalla richiesta fattale dall'altra Parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Articolo 6 - Rescissione del Contratto

La Società può recedere dal Contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Art. 1 "Durata e decorrenza della Convenzione".

Articolo 7 - Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all'Assicurato.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Articolo 1 – Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni così come previsto dall'art. 2 "Attività assicurate" della Sezione "Oggetto della Convenzione".

Articolo 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischi

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex Artt. 1892, 1893, 1894).
Qualora nel corso del Contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società e la Contraente possono richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso di validità.
Nel caso in cui la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal Contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della Polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Articolo 3 – Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in Polizza alla Sezione VI Premi.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2017, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni.
Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente previste.

Articolo 4 – Titoli che danno diritto all'Assicurazione

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è:

- la ricevuta del versamento postale della quota associativa
- altra documentazione riconosciuta dall'Organo preposto.

Il rilascio del bollettino di iscrizione all'Associazione Nazionale Libera Caccia e delle Tessere, verrà effettuato a cura dell'Associazione Nazionale Libera Caccia e dei suoi Organi Periferici.
Le forme di tesseramento sono le seguenti:

1. Tessera Associazione Nazionale Libera Caccia tipo A, B, B+, C, C+, D e D+;
2. Tessera G/T è destinata a Tiratori e Guardie Giurate, privi di licenza di caccia ma muniti di porto d'armi (attività svolta presso poligoni di tiro o luoghi debitamente autorizzati dalle competenti Autorità)

L'Assicurazione vale per gli Associati dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, in base agli elenchi contenenti i nominativi dei Tesserati stessi, inviati alla Società a cura dell'Associazione Nazionale Libera Caccia.
La quota associativa relativa ad ogni singola Tessera comprensiva del premio unitario corrispondente dovrà essere pagata tramite bollettino di C/C postale o attraverso transazione telematica che consenta, comunque, di avere certezza documentale dell'avvenuto pagamento.

La Società prende atto che la data ed il timbro postale apposti sul bollettino o ricevuta di versamento costituiscono quietanza di pagamento della quota associativa relativa ad ogni singola Tessera comprensiva del premio unitario, a tutti gli effetti di Legge.
La Società prende atto che la data, il timbro e/o la firma apposti sulla Tessera costituiscono quietanza di pagamento della quota associativa comprensiva del premio unitario, a tutti gli effetti di Legge.

Articolo 5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione viene prestata per tutto il Mondo, salvo che per le attività di controllo di animali selvatici, per la ricerca di funghi e tartufi e per la caccia fotografica per le quali l'Assicurazione viene prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Articolo 6 – Modifiche dell'Assicurazione

Qualsiasi modifica deve essere concordata dalle Parti ed è valida soltanto se espressamente sottoscritta dalle Parti stesse. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 7 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge vigenti.

Articolo 8 – Limiti di età

La garanzia è prestata per gli iscritti che rientrano nei seguenti limiti di età:
dai 18 anni compiuti agli 80 anni compiuti, fatta eccezione per i rischi derivanti dall'attività venatoria di cui agli Artt. 12 della Legge n°157 dell' 11.02.1992 e dalla pratica di addestramento cani anche con l'abbattimento del selvatico e per le attività di tiro a volo.

Articolo 9 – Cani non assicurabili

La detenzione e la conduzione dei cani in convenzione assicurativa deve corrispondere alle Leggi ed alle Ordinanze vigenti.

Articolo 10 – Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente Contratto, il Foro Competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.

Articolo 11 – Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Articolo 12 – Mediazione ai sensi del D. Lgs. N° 28 del 4 Marzo 2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 28 del 4 Marzo 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente/Assicurato, su istanza della Società, o spontaneamente dal Contraente/Assicurato stesso nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti.
In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, il Contraente/Assicurato garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente/Assicurato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla Legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Articolo 13 - Embarghi e sanzioni

In ogni caso la Compagnia non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Compagnia o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Articolo 14 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Convenzione alla società AON S.p.A., in qualità di broker ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione, ivi incluso il pagamento de premi, potranno essere svolti per conto della Contraente dalla società AON S.p.A.

Articolo 15 - Coassicurazione

L 'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate.

Allianz S.p.A. - Gerenza di Milano (Delegataria)	75 %
Groupama	25 %

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato in Polizza e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega all'Impresa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario il quale tratterà con l'Impresa Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite dell'Intermediario direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla delegataria e alle coassicuratrici, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa delegataria da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario potranno intendersi come fatte all'Impresa delegataria soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa delegataria e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006 .

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad Altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediari o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo o dopo l'esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.

Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dall'intermediario all'Impresa delegataria".

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Articolo 1 - Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere recapitata in originale a cura delle sedi periferiche dell'Associazione Nazionale Libera Caccia ovvero dall'assicurato alla Società entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

La Società s'impegna a svolgere ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell'incarico ed a pervenire, nel congruo e comunque più breve tempo possibile, alla corretta liquidazione del danno risarcibile, con modalità confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento, nel rispetto dell'etica della buona pratica liquidativa.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si richiamano le seguenti attività:

1) attività amministrative
   a. verifica dell'ammissibilità del danno e conferma di presa in carico a seguito di registrazione delle denunce e loro caricamento su idoneo sistema informatico da parte dei Delegati Territoriali dell'Associazione Nazionale Libera Caccia;
   b. reiezione motivata dei danni non ammissibili;
   c. apposizione della riserva iniziale;
   d. aggiornamento della riserva tecnica in corso di istruttoria;
   e. revisione periodica delle riserve apposte;
2) attività di gestione
   a. istruzione della pratica di sinistro;
   b. riunioni operative periodiche;
   c. consulenza legale e peritale stragiudiziale;
   d. messa a disposizione di una rete di legali e periti, con oneri a carico dell'Assicuratore;
   e. predisposizione di una proposta motivata di liquidazione;
   f. stesura degli atti di transazione e quietanza;
   g. valutazione presupposti ed esercizio azioni di rivalsa nei confronti del civilmente responsabile;
3) attività informative
   a. predisposizione di reports come di seguito meglio specificato;
   attività di assistenza telefonica, con numeri telefonici dedicati, a tutti i Referenti dell'Associazione Nazionale Libera Caccia durante le varie fasi della trattazione dei sinistri;
   b. accesso per via telematica ai dati ed alla documentazione relativa ai sinistri da parte dei Soggetti autorizzati dalla Contraente.

In relazione alla predisposizione di reports statistici, la Società si impegna a mettere a disposizione della Contraente il dettaglio dei sinistri, suddiviso per tipologia di Tessera, Regione e Provincia, riportante:

numero del sinistro;
- *anagrafica delle Parti coinvolte;*
- *data di accadimento;*
- *data di denuncia;*
- *data di definizione;*
- *tipologia di avvenimento;*
- *tipologia di danno;*
- *tipologia di tessera;*
- *luogo di accadimento;*
- *attività praticata al momento del sinistro;*
- *importo pagato;*
- *importo riservato (iniziale e di aggiornamento periodico);*
- *eventuale importo in franchigia;*
- *stato del sinistro: aperto, in sede giudiziale, chiuso senza seguito, definito ma in attesa di pagamento, chiuso con pagamento.*

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Il Contraente potrà richiedere ed ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in qualsiasi momento.

Articolo 2 - Modalità Denuncia Sinistro

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alla descrizione del fatto e delle cause che lo hanno determinato, l'indicazione del luogo, del giorno ed dell'ora dell'evento e dovrà inoltre essere corredata da tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, unitamente alla fotocopia della Tessera associativa.

Valgono inoltre le specifiche disposizioni:

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

In caso di danneggiamento a terzi, l'Assicurato deve fornire i nominativi dei danneggiati e, qualora esistenti, dei relativi testimoni.
L'Assicurato deve dar seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, dando notizia di ogni eventuale richiesta di Terzi.
La Società, a tal riguardo si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all'uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre.

SEZIONE II – TUTELA LEGALE

l'Assicurato deve trasmettere alla Società, unitamente alla descrizione del fatto, copia di tutta la documentazione od atti giudiziari notificatigli.
L'Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società, in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Nelle more della designazione dell'arbitro la Società rimborserà, in via provvisoria, all'Assicurato quelle spese necessarie per evitare un pregiudizio irreparabile, quale, ad esempio, la decadenza dal termine.

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Articolo 1 – Soggetti Assicurati

Hanno qualifica di Soggetti Assicurati gli Associati dell'Associazione Nazionale Libera Caccia possessori di:

- Tessera tipo A;
- Tessera tipo B;
- Tessera tipo B+;
- Tessera tipo C;
- Tessera tipo C+;
- Tessera tipo D;
- Tessera tipo D+;
- Tessera G/T

Articolo 2 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, secondo quanto previsto dall'- Art. 2 "Attività assicurate" della precedente Sezione "Oggetto della Convenzione".

Responsabilità Civile verso Terzi del Cane

Si precisa che viene compresa in garanzia la R.C.T. derivante agli Associati dalla proprietà, conduzione, addestramento ed allenamento dei cani di proprietà destinati all'attività venatoria, regolarmente iscritti all'anagrafe canina a nome del Socio titolare, oppure iscritti ai libri genealogici tenuti dall'ENCI con proprietà regolarmente registrata. La garanzia s'intende prestata come segue:

- per i Possessori di Tessera tipo A la garanzia sarà operante esclusivamente per le attività regolamentate dalla Legge n°157 dell' 11.02.1992 e Leggi regionali di disciplina e per l'attività di tartufi nel rispetto delle normative che disciplinano in materia;
- per i Possessori di Tessera tipo B, B+, C, C+, D e D+ la garanzia sarà valida nel corso dell'intera annualità assicurativa sia durante l'esercizio delle attività venatorie che in qualsiasi altra occasione e luogo;

La garanzia mantiene validità anche in caso di affidamento del cane da padre a figlio e viceversa, dal marito alla moglie e viceversa e da fratello a fratello.

Condizioni Speciali per le Guardie Giurate Ecologico -Venatorie - Volontarie

Per gli Assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria, Ittica Volontaria e Zoofile rilasciato dagli Enti preposti, anche non forniti di licenza di caccia, l'Assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di Tessera, gli eventi occorsi durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa.
Resta ferma ogni altra esclusione.

Articolo 3 – Novero Terzi

Si conviene fra le parti che:

- tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.
- Non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato – dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo -, quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operai nei loro confronti la successiva garanzia *"Responsabilità Civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carco dell'Assicurato"*. In caso contrario detti soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.
- Gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro per sinistri che si siano verificati durate lo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'Art. 2 "Attività assicurate" della precedente Sezione Oggetto della Convenzione.
- Non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

Articolo 4 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, che civile e penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato qualora lo stesso non provveda ad incaricare Professionisti di propria fiducia.
In caso contrario, per le sedi e le figure professionali precedentemente indicate, la Società considera accettati i Professionisti nominati dall'Assicurato in comune accordo e gradimento con la Contraente od, in alternativa, i Legali e/o Tecnici fiduciari della Contraente di cui l'Assicurato intenda avvalersi.
I nominativi delle figure Professionali richiamate devono essere indicati contestualmente all'invio della documentazione istruttoria del sinistro od entro i 15 giorni successivi alla nomina qualora ne sia sopravvenuta successivamente la necessità.
Per entrambe le casistiche sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde per le somme dovute a seguito di multe, ammende od altre sanzioni di tipo amministrativo.

Articolo 5 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

a. i danni da furto;
b. i danni eventualmente imputabili all'accompagnatore in attività venatoria ed in tale sua qualità specifica di cui all'Art. 12 della Legge sulla Caccia;
c. i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
d. i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
e. i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
f. i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;
g. i danni alle cose e animali che l'Assicurato abbia in consegna e/o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
h. i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
i. i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
j. i danni derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata.

Si precisa inoltre, che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Examplary Damages)

<u>Rischi atomici e danni all'ambiente</u>
Sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Limitatamente all'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (detta limitazione non è operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato né di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Articolo 6 - Condizioni particolari

A complemento di quanto stabilito, l'assicurazione per l'attività venatoria vale per tutto il mondo, con esclusione dei Paesi in cui sia obbligatoria l'assicurazione. Detta estensione di garanzia è prestata:

- per i Paesi soggetti al Diritto Anglosassone con applicazione di una franchigia ulteriore per sinistro (di Euro 5.000,00) direttamente a carico dell'Assicurato.

- per tutti gli altri Paesi (esclusi i Paesi soggetti al Diritto Anglosassone) escluso morte e ferimento cane con applicazione di una franchigia ulteriore per sinistro (di Euro 1.000,00) direttamente a carico dell'Assicurato.

SEZIONE II – TUTELA LEGALE

Definizioni Integrative

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso, ovvero l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Protezione Legale	L'Assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 175/95 Art. 44 e seguenti.

Soggetti Assicurati

Gli Assicurati dell'Associazione Nazionale Libera Caccia possessori di Tessera tipo:

- Tessera tipo A;
- Tessera tipo B;
- Tessera tipo B+;

Tessera tipo C;

- Tessera tipo C+;
- Tessera tipo D;
- Tessera tipo D+;
- Tessera G/T

Articolo 1 – Operatività delle garanzie

La Società garantisce il pagamento di tutte le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, di seguito specificate al punto 2, sostenute dagli Assicurati in relazione ad azioni civili e/o penali nei loro confronti intraprese per fatti od atti, verificatisi durante la validità della Tessera C/C postale associativa (365 giorni dalla data del rilascio - 366 in caso di anno bisestile), limitatamente all'attività venatoria a condizione che venga praticata con i requisiti di Legge e Regolamenti venatori, e che operi, per gli Assicurati, la garanzia prevista per la responsabilità civile obbligatoria di cui alla legge 157/1992. La garanzia è estesa ad attività cinofile, addestramento di cani da caccia ad uso personale, nonché ad ogni altra attività per cui è attualmente operante la copertura assicurativa R.C.T.

Articolo 2 – Oggetto dell'assicurazione

Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:

- spese legali per l'assistenza extragiudiziale, in ogni sua fase e grado, compreso l'intervento di un legale;
- spese peritali sostenute dal consulente tecnico d'ufficio;
- spese peritali per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- spese per perizie balistiche e ricostruttive della dinamica del sinistro;
- spese di viaggio per accesso sul luogo del sinistro del perito;
- spese per l'intervento di un investigatore privato e/o informatore;
- spese per indagini e/o investigazioni di ausilio alla difesa nel processo penale a carico dell'Assicurato;
- spese per oneri fiscali (bollatura documenti, compresi i diritti di cancelleria, spese di registrazione di sentenze e/o atti) inerenti il giudizio civile e/o penale;
- spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Articolo 3 – Esclusioni

È escluso dalla garanzia il rimborso di sanzioni amministrative e/o ammende e/o multe comminate all'Assicurato, salvo quanto espressamente derogato dal presente Contratto.

Articolo 4 – Azioni dell'Assicurato per il recupero dei danni

La copertura per le spese indicate all'Art. 2 "Oggetto dell'Assicurazione" si intende operante sia in relazione all'azione civile promossa dall'Assicurato per il recupero dei danni alla persona, agli animali o a cose di sua proprietà, verificatisi nell'ambito delle attività assicurate dalla presente Convenzione, sia in relazione alla costituzione di parte civile ed alla azione di danni promossa in sede penale.

Articolo 5 – Giudizio penale

La copertura assicurativa si intende altresì prestata in relazione a procedimenti penali a carico dell'Assicurato per imputazioni di delitti colposi e contravvenzioni per fatti commessi durante l'esercizio dell'attività venatoria o durante le attività descritte all'Art. 1 della presente Convezione.
Sono in garanzia anche le spese relative ai procedimenti penali inerenti reati dolosi, compreso il maltrattamento di animali disciplinato dall'Art. 727 del Codice Penale e ss.mm.ii., purché il giudizio si concluda con sentenza di proscioglimento non dipendente da causa estintiva del reato.

Articolo 6 – Sanzioni penali di cui all'Art. 30 Legge 157/1992

Le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti penali di cui ai punti b), d), h) della Legge n°157/1992 rientrano in garanzia, quelle relative ai procedimenti penali di cui ai punti a), c), e), f), g), i), l) della predetta Legge sono rimborsabili a condizione che il giudizio si concluda con sentenza di proscioglimento non dipendente da causa estintiva del reato.

Articolo 7 – Sanzioni penali relative all'uso delle armi e munizioni di cui alla Legge 110/1975

Sono comprese nella garanzia le spese inerenti i procedimenti penali a carico dell'Assicurato per i reati relativi all'uso e alla detenzione di armi da caccia e delle munizioni limitatamente agli Artt. 20, 20 bis, II comma, di cui alla Legge 110/1975 sono rimborsabili a condizione che il giudizio si concluda con sentenza di proscioglimento non dipendente da causa estintiva del reato.

Articolo 8 – Sanzioni amministrative di cui all'Art. 31 Legge 157/1992

Le spese per l'assistenza legale nei procedimenti amministrativi a carico dell'Assicurato, in relazione alle sanzioni amministrative disciplinate dall'Art. 31, sono rimborsabili a condizione che siano conclusi con l'archiviazione o dissequestro o l'opposizione non venga rigettata o sia accolta ovvero non venga emessa ordinanza di ingiunzione. Sono in ogni caso escluse le spese inerenti i procedimenti amministrativi afferenti le sanzioni di cui ai punti b), c), h), i), l), m) dell'Art. 31.

Articolo 9 – Sanzioni amministrative di cui all'Art. 32 Legge 157/1992

Sono comprese nella garanzia le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso le sanzioni accessorie previste dall'Art. 32 se riferite ad illeciti penali nella copertura e nei limiti di cui al punto 6 che precede.

Articolo 10 – Sanzioni amministrative contenute in Leggi regionali

Rientrano in garanzia le spese per l'assistenza legale nei procedimenti amministrativi a carico dell'Assicurato, in relazione alle sanzioni amministrative disciplinate dalle Leggi regionali sulla caccia sempreché siano conclusi con l'archiviazione o dissequestro o l'opposizione non venga rigettata o sia accolta ovvero non venga emessa ordinanza ingiunzione.
Si intendono in ogni caso esclusi i procedimenti amministrativi inerenti violazioni di norme regionali per le quali si applicano le sanzioni ai punti b), c), h), i), l), m) dell'Art. 31.

Articolo 11 - Dissequestro delle armi da caccia

Si intendono comprese nella copertura assicurativa anche le spese sostenute dall'Assicurato per il dissequestro delle armi da caccia che siano state sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali rientranti in copertura.

Articolo 12 – Libera scelta del Legale, perito ed informatore e investigatore

L'Assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente il proprio Legale fiduciario, ed il proprio perito, informatore e investigatore, previa comunicazione alla Direzione della Società, purché operanti nella circoscrizione del Tribunale competente.

Articolo 13 – Estensione temporale della garanzia

La garanzia si intende estesa fino a 2 anni successivi alla risoluzione del contratto purché i fatti originanti la controversia siano successi nel corso di validità della Polizza, sempreché la stessa non sia stata annullata precedentemente alla scadenza contrattuale convenuta e le rate siano state regolarmente soddisfatte. L'Assicurato è comunque tenuto a denunciare il sinistro entro 30 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

Articolo 14 – Coesistenza con l'assicurazione R.C.T.

In caso di nomina di Professionisti di propria fiducia, ai sensi dell'Art. 4 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" Sez. I, la garanzia Tutela Legale della presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla Società a titolo di responsabilità civile obbligatoria per spese di resistenza e di soccombenza.

Articolo 15 – Massimali di copertura

L'Assicurazione viene prestata con l'applicazione dei seguenti massimali di copertura:

- A e G/T — Euro 15.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
- B e B+ — Euro 15.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
- C e C+ — Euro 20.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
- D e D+ — Euro 25.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

SOMME ASSICURATE

SEZIONE 1 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Tessera tipo A

Massimale per ogni sinistro ed anno	Euro 520.000,00
Limite per ogni Persona	Euro 400.000,00
Limite per danni a cose	Euro 130.000,00

Tessera tipo B e B+

Massimale per ogni sinistro ed anno	Euro 1.500.000,00
Limite per ogni Persona	Euro 1.000.000,00
Limite per danni a cose	Euro 500.000,00

Tessera tipo C e C+

Massimale per ogni sinistro ed anno	Euro 2.500.000,00
Limite per ogni Persona	Euro 2.500.000,00
Limite per danni a cose	Euro 2.500.000,00

Tessera tipo D e D+

Massimale per ogni sinistro ed anno	Euro 5.000.000,00
Limite per ogni Persona	Euro 5.000.000,00
Limite per danni a cose	Euro 5.000.000,00

Tessera tipo G/T

Massimale per ogni sinistro ed anno	Euro 2.000.000,00
Limite per ogni Persona	Euro 1.500.000,00
Limite per danni a cose	Euro 1.000.000,00

SEZIONE 2 - GARANZIA TUTELA LEGALE

Massimali per sinistro ed annualità assicurativa

A e G/T	Euro 15.000,00
B e B+	Euro 15.000,00
C e C+	Euro 20.000,00
D e D+	Euro 25.000,00

LA CONTRAENTE

SERIA ASSICURAZIONI S.p.A.
Agenzia Generale della Spezia
Via Podipuglia, 15
Tel. 0187 280122 - Fax 0187 575808

ALLIANZ S.P.A.
Gerenza di Milano

La presente polizza che si compone di 23 pagine dattiloscritte, e dallo stampato sopraindicato è stata redatta in tre esemplari ad un solo effetto in Milano il 6 aprile 2017.

L'importo di € ..... =, dovuto dalla Contraente, è stato versato in mie mani oggi,

Il Broker